

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3175 del 08/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI", richiesta dalla ditta ROSSI SPA per l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche ed industria meccanica in genere, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 467248/2025/412 Prat. Sinadoc n. 37412/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3330 del 08/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI", richiesta dalla ditta ROSSI SPA per l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche ed industria meccanica in genere, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 467248/2025/412

Prat. Sinadoc n. 37412/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 485 del 01/02/2023 e rilasciata dal SUAP il 07/02/2023;
- modificata con MNS presa d'atto prot. n. 90181 del 16/05/2024 e con MNS presa d'atto prot. n. 139087 del 30/07/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 19/11/2025 (protocollo SUAP n. 467248 del 20/11/2025) e acquisita da ARPAE con prot. n. 213005 del 01/12/2025 dalla ditta **ROSSI SPA** (P.IVA. 01855520365), con sede legale via Emilia Ovest n. 915/A, Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche ed industria meccanica in genere svolta presso lo stabilimento ubicato in **via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI"**, Comune di **MODENA** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 215522 del 04/12/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in corso di istruttoria è stata richiesta la documentazione integrativa, con protocollo Arpae n. 2541 del 08/01/2026, tramite SUAP,
- con prot. Arpae 29497 del 16/02/2026 è stata concessa la proroga alla presentazione integrazioni, richiesta con prot. n. 27037 del 12/02/2026;
- la documentazione integrativa è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 48055 del 16/03/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 64204 del 09/04/2026 e con prot. Arpae n. 74436 del 23/04/2026;
- con nota protocollo n. 82500 del 06/05/2026, Arpae ha nuovamente avviato i termini della conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dell'ulteriore parere/contributo istruttorio, da parte di AUSL, necessario ai fini del rilascio dell'AUA;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena,

protocollo n. 509269 del 19/12/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 231160 del 29/12/2025, e confermato con prot. 215473 del 03/06/2026 assunto agli atti di Arpae con prot. 100645 del 03/06/2026, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 79562 del 30/04/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente; / al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2023-485 del 01/02/2023, come modificata con MNS presa d'atto prot. n. 90181 del 16/05/2024 e con MNS presa d'atto prot. n. 139087 del 30/07/2024; emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento di **via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI"** in Comune di **MODENA**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **ROSSI SPA** (P.IVA. 01855520365), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Modena

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A., dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-485 del 01/02/2023, pertanto con **validità fino al 07/02/2038**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **ROSSI SPA**, presso lo stabilimento sito in **via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI"** a **MODENA**, svolge l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche ed industria meccanica in genere.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare l'ingresso in piano gestione solventi, l'installazione di un nuovo forno di dilatazione e conseguente punto di emissione E9, nuova emissione E10 (ricambio d'aria), spostamento dell'emissione E18 e l'eliminazione delle emissioni E26 ed E38 dal fabbricato GRIM.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

Via Emilia Ovest 915/A "SEDE"

la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1** (MNS 2024), **E4A, E4B, E4C, E4D, E4E, E4F, E4G, E5+E17, E19, E20, E42, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58** (MNS 2024);

la dismissione del punto di emissione: **E4H** (MNS 2024), **E21** (MNS 2024), **E38** (MNS 2024), **E39** (MNS 2024);

il trasferimento di **E18** nel fabbricato "Emilia 1005"

Via Emilia Ovest 1005 "EMILIA 1005"

la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1, E2, E3, E3A, E4, E5, E6A/B/C/D, E7A/B/C/D/E/F, E8**

l'installazione dei punti di emissione: **E9, E10, E18** (trasferito dal fabbricato "Sede")

Via Bellotti n. 63/69 "GRIM"

la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dal seguente punto di emissione: **E25**

la dismissione dei punti di emissione: **E26, E38**

Via Bellotti n. 66/72 "SPEDIZIONI"

la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1A/B/C/D**

e il seguente consumo di materie prime:

- ghisa	3.500	t/anno
- alluminio	13	t/anno
- bronzo	150	t/anno
- acciaio	1.500	t/anno
- olio e grasso per riduttori	144	t/anno
- prodotti vernicianti/diluenti	15,5	t/anno
- prodotti pulizia superficiale	4,5	t/anno

- detergenti industriali 4,2 t/anno
- sigillanti 1,3 t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 485 del 01/02/2023;
- modificata con MNS presa d'atto prot. n. 90181 del 16/05/2024 e con MNS presa d'atto prot. n. 139087 del 30/07/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae Modena il 16/03/2026, il 09/04/2026 e il 23/04/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 509269 del 19/12/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 231160 del 29/12/2025 e confermato con prot. 215473 del 03/06/2026 assunto agli atti di Arpae con prot. 100645 del 03/06/2026, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 79562 del 30/04/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
 - per le emissioni E3, E3A, E9 (stabilimento "Emilia"), si propone COV 50 anziché 150 per applicazione del valore più stringente tra CRIAER e DGR 1769/2010, inoltre l'attività risulta essere più inquadrabile all'interno della DGR piuttosto che all'interno del CRIAER 4.13.24, la quale prevede COV 50;
 - Il campionamento delle Polveri Totali all'emissione E9 da eseguirsi alla messa a regime dell'impianto, viene proposto in analogia ai precedenti storici (autorizzazioni ante-2019 per E3 ed E3A) e in ottemperanza ai CRIAER di cui al punto 4.13.24.
 - l'azienda, con nota acquisita agli atti in data 23/04/2026 (prot. PG/2026/74436), ha dichiarato il proprio impegno verso una progressiva sostituzione delle sostanze identificate come interferenti endocrini, in ottica di miglioramento.

RICHIAMATE le considerazioni riportate nella precedente AUA:

- relativamente al filtro E1 – via Emilia Ovest 1005 "Emilia": il sistema è costituito da due filtri in serie di cui uno idoneo, inoltre la ditta ha inserito nelle integrazioni volontarie PG/2022/193418 le analisi dell'emissione E1 degli ultimi 3 anni, le quali dimostrano l'idoneità del sistema, si intende quindi derogare.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

ATTIVITA' DI RIVESTIMENTO (E4B, E4C, E4D, E4F, E4G (7 ore), E4H, E42, E45, E46, E47, E48, E49, E58, E1 (4 ore)):

Capacità Nominale

30,4 kg COV/giorno

Consumo massimo teorico di solvente	7 t COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	5,71 t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	0,79 t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa: 25 % di input di solvente

ATTIVITA' DI PULIZIA DI SUPERFICIE (E4G (7 ore), E1 (4 ore)):

Capacità Nominale	19,6 kg COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	4,5 t COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	2,25 t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	0,75 t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa: 20 % di input di solvente

Via Emilia Ovest 915/A "SEDE"

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Centrale Termica (2 caldaie civili Hoval 1000 kW cad. a metano)	2.380	10	24	Fino al 31/12/2029		-	-
					Polveri totali**	5*		
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
					Dal 01/01/2030			
					Polveri totali**	5*		
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
Ossidi di Azoto** (NOx)	250							
E4A	VRN-RID Bruciatore forno essiccazione (uso industriale 370 kW a metano)	430	12	14	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E4B	VRN-RID Forno essiccazione	3.400	12	14	COV (come C-org tot)	50	-	annuale
E4C	VRN-RID Box preparazione vernici	2.700	12	14	Sostanze organiche volatili (SOV)	50	-	annuale
E4D	VRN-RID Cabina di applicazione vernici	34.200	12	14	Polveri totali	3	Filtro a pannelli	annuale
					COV (come C-org tot)	50		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E4E	VRN-RID Bruciatore gruppo immissione aria (uso industriale 370 kW a metano)	430	12	14	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E4F	VRN-RID Cabina verniciatura a secco 1	17.000	12	14	Polveri totali	3	Filtro carta+ Filtro in fibra di vetro+ filtro a tessuto	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E4G	VRN-RID Cabina verniciatura a secco 2	12.000	12	14	Polveri totali	3	Filtro carta+ Filtro in fibra di vetro+ filtro a tessuto	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E5-E17	Ricambi aria ambiente	6.500	9,5	-	-	-	-	-
E19	Zona ricarica muletti 2	1.500	12	14	-	-	-	-
E20	Zona ricarica muletti 1	3.200	12	14	-	-	-	-
E42	Cabina esterna ritocchi	9.500	7	2	Polveri totali	3	Filtro a pannelli	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E44	VRN-BIG Estrazione aria cappa entrata tunnel	9.500	12,5	8	Fosfati e i suoi composti	5	-	annuale
E45	VRN-BIG Estrazione aria cabina manuale	20.000	12,5	8	Polveri totali	3	Filtro a pannelli	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E46	VRN-BIG Estrazione aria locale vernici cabina automatica	500	12,5	8	COV (come C-org tot)	50	-	annuale
E47	VRN-BIG Estrazione aria locale vernici cabina manuale	500	12,5	8	COV (come C-org tot)	50	-	annuale

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezz. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E48	VRN-BIG Estrazione aria cabina automatica verniciatura e appassimento	5.000	12,5	8	Polveri totali	3	Filtro a pannelli	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E49	VRN-BIG Estrazione aria forno cottura	2.000	12,5	8	COV (come C-org tot)	50	-	annuale
E50	VRN-BIG Estrazione gas combust scambiatore forno asciugamento (uso industriale 189 kW a metano)	200	12,5	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E51	VRN-BIG Estrazione gas combust scambiatore forno cottura (uso industriale 208 kW a metano)	300	12,5	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E52	VRN-BIG Estrazione aria cappa forno asciugamento	-	12,5	8	-	-	-	-
E53	VRN-BIG Estrazione gas combust scambiatore vasca sgrassaggio (uso industriale 189 kW a metano)	150	12,5	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E54	VRN-BIG Estrazione gas combust scambiatore vasca lavaggio (uso industriale 189 kW a metano)	150	12,5	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E55	VRN-BIG Estrazione aria raffreddamento	3.000	12,5	8	-	-	-	-
E56	VRN-BIG Estrazione gas combust vasca produzione acqua calda (uso industriale 550 kW a metano)	600	12,5	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E57	Gruppo elettrogeno gasolio (uso industriale 104 kW a gasolio)	-	-	saltuaria	Polveri totali**	150	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	1700***		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	500		
E58	Ritocco vernice spray +confezionatrici	1.500	-	saltuaria	Polveri totali	3	-	annuale
					COV (come C-org tot)	50		

* il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto utilizzato gas metano

** Tenore di O₂ al 3%

*** il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Via Emilia Ovest 1005 "EMILIA 1005"

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Cabina/Forno di verniciatura	28.000	12	8	Polveri totali	3	Filtro a pannelli + filtro a maniche	annuale
					COV (come C-org tot)	50		
E2	Bruciatori forno (uso industriale 325 kW a metano)	400	12	8	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E3	Forno elettrico	500	12	8	COV (come C-org tot)	50	-	annuale
E3A	Forno elettrico	500	12	8	COV (come C-org tot)	50	-	annuale
E4	Lavapezzi	1.100	12	8	Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	-	annuale
E5	Preparazione alla verniciatura	12.000	10	8	-	-	-	-
E6 A/B/C/D	n. 4 nastri radianti Fraccaro (uso civile 100 kWx4 a metano)	115 cad	8,5	24	-	-	-	-
E7 A/B/C/D /E/F	n. 6 nastri radianti Systema (uso civile 50 kWx6 a metano)	60 cad	8,5	24	-	-	-	-
E8	uff+Lavapezzi-Impianto	100	12	24	Polveri totali**	5*	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
	Buderus (uso misto civile+industriale 84,5 kW a metano)				Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
E9	Forno elettrico	1.050	12	8	Polveri totali	10	-	annuale (Portata, COV come C-org tot)
					COV (come C-org tot)	50		
E10	Estrazione aria calda da ambiente di lavoro	-	-	-	-	-	-	-
E18	Box ACC sala prove	3.000	12	8	<i>Impianti ad emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 c. 1 d. lgs 152/06)</i>			

* il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto utilizzato gas metano

** Tenore di O₂ al 3%

Via Bellotti n. 63-69 "GRIM"

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E25	Caldaie (uso civile 510 kW+400 kW a metano)	1.055	11	24	Polveri totali**	5*	-	-
					Ossidi di Zolfo** (SOx)	35*		
					Ossidi di Azoto** (NOx)	350		
					Monossido di carbonio (CO)	100		

* il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto utilizzato gas metano

** Tenore di O₂ al 3%

Via Bellotti n. 66-72 "SPEDIZIONI"

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez. m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1 A/B/C/D	n. 4 nastri radianti Systema (uso civile 4x110 kW a metano)	135 cad	8	24	-	-	-	-

1. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole

materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

2. La sostituzione del materiale filtrante delle cabine di verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
3. Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
4. Per il punto di emissione E58, per evitare fenomeni di diluizione, l'autocontrollo annuale deve essere svolto in occasione del funzionamento della sola aspirazione riferita alla lavorazione "ritocco vernice spray". tale condizione deve essere puntualmente annotata nel registro degli autocontrolli.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno La ditta è tenuta a presentare ad ARPAE, la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" allegato, unitamente ai risultati degli autocontrolli, tenendo separate le dichiarazioni in relazione alle diverse attività (rivestimento, pulizia di superficie).
6. Prescrizioni relative ai "Medi Impianti di Combustione" (E1) (**valida dal 01/01/2030**):
 - L'impianto di combustione/termico deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NOx, CO, ecc...) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto di combustione/termico; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.
7. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
 - C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
8. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **stab. "EMILIA 1005" n. E9 (Portata, Polveri, COV come C-org tot)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **stab. "EMILIA 1005" n. E18** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e

delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

12. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

14. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2

del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

16. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetrie emissioni (rif. prot. Arpae n. 213005, del 01/12/2025, "PLANIMETRIA_EMILIA1005", "PLANIMETRIA_GRIM", "PLANIMETRIA_SEDE", "PLANIMETRIA_SPEDIZIONI")

Pratica Sinadoc 37412/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Modena**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **ROSSI SPA**, presso lo stabilimento sito in **via EMILIA OVEST n. 915/A "SEDE" - via EMILIA OVEST n. 1005 "EMILIA 1005", via BELLOTTI n. 63/69 "GRIM" - via BELLOTTI n. 66/72 "SPEDIZIONI" a MODENA**, svolge l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche ed industria meccanica in genere.

Come da valutazione di impatto acustico presentata in precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- l'area in oggetto si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- il ricettore residenziale più prossimo si trova in via Bellotti n. 57 ad una distanza di circa 50 m dalle attività e si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - 1) impianti produttivi all'interno delle strutture,
 - 2) impianti legati all'attività di verniciatura (ventole cabina, impianti di abbattimento, camini di espulsione delle emissioni),
 - 3) operazioni di carico e scarico,
 - 4) utilizzo dei carrelli elevatori,
 - 5) centrale di condizionamento,
 - 6) compressori,
 - 7) estrattori d'aria,
 - 8) traffico veicolare.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 485 del 01/02/2023.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere relativo al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Modena con prot. n. 184429 del 14/12/2016, che richiama il parere espresso da ARPAE-Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 22723 del 7/12/2016;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
2. l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00-22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in ogni condizione di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
3. in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
4. qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.